



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 19 marzo 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001160 del 19/03/2020
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 444

OGGETTO: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19).

Il decreto legge in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, contiene numerose previsioni che coinvolgono gli Ordini Regionali e gli iscritti all'Albo e all'Elenco speciale. Pertanto, si riassumono le disposizioni che risultano di maggiore interesse.

* * *

Principali disposizioni relative agli Ordini.

L'articolo 68 **sospende i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, oggetto di cartelle o avvisi di pagamento già emessi, ivi inclusi quelli inerenti contributi, quote, tasse e/o tributi dovuti agli Ordini Regionali. I versamenti oggetto di sospensione devono, quindi, essere effettuati, dai debitori, in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Non è dovuta la restituzione di quanto già versato a tali titoli.

L'articolo 73 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020, i presidenti degli **organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale**, possono disporre lo **svolgimento delle sedute** dei predetti organi **in videoconferenza**; ciò anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, a condizione che siano garantite comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Pertanto, si provvederà, mediante **apposito provvedimento**, ad attuare la previsione normativa **con riferimento agli organi del sistema ordinistico**. La medesima disposizione è **estesa alle associazioni private, anche non riconosciute, e alle fondazioni**, che, pure ove non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,

possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e diano adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. L'attuazione delle menzionate disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, che provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili sui propri bilanci.

L'articolo 75 consente agli Ordini Regionali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quelle penali e da quelle in materia di antimafia, di acquistare, sino al 31 dicembre 2020, **beni e servizi informatici**, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché **servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa». Sono previste specifiche modalità che gli Ordini Regionali debbono seguire in caso di utilizzo della procedura.

Per quanto riguarda i contenziosi di interesse degli Ordini Regionali, gli articoli 83, 84 e 85 prevedono che fino al 15 aprile 2020, nei procedimenti giudiziari amministrativi, civili contabili, penali e tributari, tutti i termini sono sospesi e tutte le udienze sono rinviate a data successiva, con le eccezioni e le precisazioni ivi espressamente riportate.

L'articolo 87 statuisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il **lavoro agile** è, per ogni rapporto di lavoro subordinato, la **modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa negli Ordini Regionali**, che, conseguentemente, limitano la **presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e non altrimenti erogabili**. La **prestazione lavorativa in lavoro agile** può essere svolta **anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente**. **Qualora non sia possibile** ricorrere al lavoro agile, gli Ordini Regionali utilizzano gli strumenti delle **ferie pregresse**, del **congedo**, della **banca ore**, della **rotazione** e di altri **analoghi istituti**, nel rispetto della contrattazione collettiva. **Esperate tali possibilità**, gli Ordini Regionali possono motivatamente **esentare il personale dipendente dal servizio**. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e gli Ordini non corrispondono l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Viene **sospeso**, per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, **lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego**, anche dirigenziale, **ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica**. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Per effetto dell'articolo 103, nel **computo dei termini** ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, **relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati**

successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Gli Ordini Regionali sono, in ogni caso, tenuti ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, anche i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Tali previsioni non si applicano, oltre che alle altre ipotesi espressamente escluse dallo stesso articolo 103, anche ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. Le medesime disposizioni si applicano, invece, ai procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L'articolo 107 differisce il **termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019**, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, **al 30 giugno 2020**. Conseguentemente, per gli enti pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020.

Principali disposizioni relative agli iscritti.

Gli articoli 23 e 25 aggiungono alle ulteriori misure di sostegno per il lavoro, anche in materia di congedo e indennità ai lavoratori, un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 600 euro per i lavoratori autonomi, anche non iscritti all'INPS e iscritti alle casse previdenziali, subordinatamente alla comunicazione da parte di queste ultime del numero dei beneficiari.

Gli articoli 27 e 28 prevedono per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata dell'INPS, nonché alle gestioni speciali dell'AGO, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, purché non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nell'articolo 44, è prevista, a favore dei lavoratori autonomi, inclusi i **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, l'istituzione del **"Fondo per il reddito di ultima istanza"**, volto a garantire il riconoscimento di una **indennità** nel limite di spesa previsto.

All'articolo 54, si prevede, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, l'ammissione ai benefici del **Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparri")** dei **lavoratori autonomi e dei liberi professionisti** che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un **calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus**. Per l'accesso al Fondo, pur richiedendosi le altre condizioni previste dalla vigente normativa, non è richiesta la presentazione dell'indicatore dell'ISEE.

L'articolo 62 dispone: a) la **sospensione degli adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**; b) la **sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, con rinvio del pagamento al 31 maggio 2020**, relativi alle **ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria**.

L'articolo 63 riconosce un premio pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

Alle suddette disposizioni si aggiungono quelle in materia di materia di lavoro agile (articolo 39) e di credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64), che, con altre, potrebbero essere di interesse degli iscritti all'Albo e all'Elenco speciale facenti parte di studi o imprese operanti nel settore di competenza, nonché le previsioni in tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, già trattate al paragrafo precedente.

* * *

Si invitano gli Ordini Regionali a dare immediata attuazione alle singole disposizioni del decreto legge in oggetto, considerato che esse sono in vigore dal 18 marzo 2020 e fino alla loro eventuale conversione in legge, nonché a diffondere la presente tra gli iscritti all'Albo e all'Elenco speciale con i mezzi attualmente disponibili, pur tenendo conto che essa non ha pretesa di esaustività.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Francesco Reduto